



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 3°

Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici universitari

Al Magnifico Rettore
dell'Università di Foggia
Prof. Maurizio Ricci
Via A. Gramsci n.89/91
71122 Foggia
rettorato@unifg.it;

E p.c. Ministero della Salute
Direttore Generale delle
professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario
nazionale
c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti
via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
segreteria.dgrups@sanita.it;

AIFI
Presidente Nazionale
Dr. Mario Tavarnelli
Via Pinerolo 3
00182 Roma
info@aifi.net;

OGGETTO: Diploma regionale di massofisioterapista – ammissibilità equipollenza

Con riferimento all' argomento in oggetto, a seguito della nota del 17 febbraio u.s. inviata dall'AIFI di informativa circa l'apertura generalizzata adottata da codesta Università alle iscrizioni al corso di laurea in fisioterapia per i possessori di diploma triennale di massofisioterapista, si comunica che non appare percorribile l'adozione di tale tipo di bando finalizzato all' ammissione dei possessori di diploma regionale al corso di laurea in fisioterapia presso codesta medesima Università.

Ne consegue che tale provvedimento non può che definirsi invalido in quanto diretto ad ammettere un numero illimitato di soggetti in possesso di titolo ritenuto equipollente, senza che ne ricorrano i presupposti di legge.

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it; tel. +39 06 5849 6120



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 3°

Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici universitari

Non pare, infatti, condivisibile, alla luce dell'orientamento profilatosi nel corso del 2016 da parte degli organi giurisdizionali amministrativi, che i diplomi regionali di massofisioterapista diano titolo al proseguimento degli studi fino al conseguimento del diploma di laurea in via automatica, prescindendo dalla verifica della validità del titolo triennale.

L'Università di Foggia, (che ha correttamente argomentato nella propria nota n.1428 del 24 gennaio u.s. in merito all'impossibilità di ammettere ai corsi di laurea in fisioterapia i possessori di titoli di massofisioterapista conseguiti dopo il 17 marzo 1999) ha, peraltro, ottenuto una sola sentenza sfavorevole, (TAR Puglia n. 952 del 20 luglio 2016), motivo per cui essa doveva opportunamente limitarsi ad eseguire, con ammissione condizionata, tale decisione di primo grado in relazione al ricorrente vittorioso. Inoltre, nel medesimo periodo, si pronunciavano altri Tribunali amministrativi in senso contrario all'equipollenza e, sempre nel medesimo arco temporale, sopravvenivano due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato che accoglievano l'impugnazione delle Università e del MIUR avverso ordinanze favorevoli ai ricorrenti, paventando, in una di esse, sussistere il fumus boni iuris.

Considerato che le due ordinanze cautelari del C.d.S. sono state emesse il 1 aprile ed il 7 ottobre 2016, (CdS VI n.1107/2016 e CdS VI 4495/2016), non appare chiaro come codesta Università si sia risolta, nel mese di dicembre 2016, alla pubblicazione di un bando a carattere generale che consenta l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia.

Si fa notare che, in ogni caso, l'ipotesi correttamente sostenibile ad oggi risulta essere quella diretta (come introdotto da alcune Università chiamate in giudizio e riportato in sentenza) *a sostenere che tale equipollenza, comunque, non varrebbe ai fini dell'accesso al corso di laurea in fisioterapia, ma ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi, in seguito all'eventuale superamento del test d'ingresso per accedere al corso di laurea.*

In merito si ricorda, peraltro, che il limite massimo di riconoscimento per conoscenze e competenze professionali acquisite extra-università è fissato per legge in 12 CFU.

Le stesse motivazioni, negatorie quanto alla equipollenza di tali diplomi, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale del 27 luglio 2000, sono ugualmente sostenute dalle sentenze TAR Liguria e TAR Catania.(TAR Liguria n.979/2016 e TAR Catania n.2999/2015).

Non risulta, quindi, sostenibile che la giurisprudenza sia ad oggi pacificamente consolidata e, comunque, detta giurisprudenza, seppure favorevole, non può che applicarsi ai soli destinatari, al fine di non creare situazioni di assoluta disparità tra i possessori di diplomi regionali sull'intero territorio nazionale, peraltro, non interessati, al momento, a iscriversi nei rispettivi Atenei al corso di laurea in fisioterapia. Il bando emesso da codesta Università potrebbe, perciò, ingenerare una diffusa aspettativa anche in coloro che hanno ritenuto di non presentare alcuna richiesta in altre Università in tal senso, concretizzando un contenzioso su larga scala.

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it; tel. +39 06 5849 6120

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it

Tel. 06 5849 7177–Fax–06 9772 7378 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 3°

Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici universitari

Non si può, infine, sottacere come un bando di tal fatta incida anche sull'accesso programmato alle professioni sanitarie stabilito annualmente in conformità alla legge, con ciò creandosi una deroga in via amministrativa del tutto inammissibile.

Appare, quindi, indispensabile provvedere il più presto al ritiro del provvedimento adottato, per evitare ulteriori effetti negativi derivanti dal consolidamento delle posizioni create.

Si resta in attesa di sollecito, cortese riscontro unitamente al Ministero della salute che condivide quanto sopra esposto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia Melina



Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it; tel. +39 06 5849 6120

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it

Tel. 06 5849 7177–Fax–06 9772 7378 C.F.: 80185250588